

di colpa; se si parlasse soltanto di queste lo capirei, qui si tratta di contravvenzione e la contravvenzione colpisce il fatto. Ma indipendentemente da questo fatto si dice: tutte le altre circostanze che effettivamente, ecc. Ora evidentemente qui manca il contenuto della disposizione che vogliamo applicare, mentre poi si viene qui a determinarla con definizioni giuridiche che non possono essere neppure applicate.

Se nella prima parte dell'articolo si dice che la pena è stabilita da lire 2 a 25 si presuppone quello che tutte le legislazioni penali presuppongono, cioè che il magistrato, secondo la specialità del fatto e la qualità delle persone, vada da un minimo ad un massimo, ispirandosi a tutte le possibili circostanze dei fatti e delle persone; quindi non dovete poi usare definizioni monche, erronee ed incomplete.

Credo quindi che ci guadagni anche la legge togliendo quest'ultima parte dell'articolo che contraddice a tutto il sistema penale e che non corrisponde più allo scopo perchè vuole determinare quello che non è determinabile; quindi prego la Commissione e l'onorevole ministro di non opporsi alla mia proposta, la quale mi sembra utile e pratica.

PRESIDENTE. L'onorevole Battaglieri ha facoltà di parlare.

BATTAGLIERI. Mi associo alle considerazioni così brillantemente svolte dall'onorevole Pansini, anche per un'altra ragione, perchè mi pare che la dicitura di questo articolo 12 tenda a creare una specie di ibridismo; noi stiamo creando una violazione della legge, che è ad un tempo per quest'ultima dicitura una contravvenzione ed un delitto...

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. È appunto questo.

BATTAGLIERI. Ma la disposizione è superflua...

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Svincoliamoci da queste categorie logiche.

BATTAGLIERI. Non mi pare che possiamo uscire dai principî generali del diritto e scrivere norme che lasciano supporre per la ricerca della quantità giuridica qualcosa che non è più sola contravvenzione ed arieggia una intenzione di delitto. A me pare che sia preferibile lasciare al magistrato ampia ricerca sulla applicabilità della pena...

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Il magistrato lo deve sapere.

BATTAGLIERI. Il magistrato però non può uscire dalle norme generali del diritto stabilite dalla legge penale.

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Lo crediamo noi.

BATTAGLIERI. Non credo che con una legge speciale, si possano creare quasi occasionalmente norme di diritto che contrastino con quelle generali del codice.

Vi è inoltre un'altra osservazione sulla quale richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro e della Camera relativa tanto alla forma quanto alla sostanza di questa disposizione.

Rilevo che il primo capoverso dell'articolo 12 stabilisce:

«Trascorso un anno dall'iscrizione di ufficio gli obbligati dovranno comprovare con apposito certificato di proscioglimento all'autorità competente di aver frequentato con profitto la scuola suddetta. Quelli che non l'abbiano frequentata o che non abbiano approfittato abbastanza saranno iscritti di nuovo, occorrendo, anche per due anni successivi, e al termine di questi se non comproveranno nel modo stabilito di aver seguito con profitto il corso, incorreranno nella pena dell'ammenda da lire 2 a lire 25 ».

Ora io pongo innanzi alla mia attenzione e innanzi alla attenzione assai più autorevole dell'onorevole ministro e del relatore questa possibilità: vi possono essere delle povere creature che frequentino assiduamente la scuola e che per condizioni di deficienza o di tardività mentale anche dopo i tre anni non siano in condizione di ottenere il certificato di aver frequentato con profitto le lezioni. Allora, onorevoli colleghi, vorremo contro costoro comminare una sanzione? Noi verremo a questa strana conseguenza, che quando la frequenza non dia profitto, e quando il profitto non risulti dal certificato, quando cioè ci troveremo di fronte a deficienti, per questo solo fatto debbano essere puniti, infliggeremo cioè una pena a degli infelici.

Ecco quello, che mi pare contrasti con lo spirito stesso della disposizione, e preferisco credere che ciò dipenda da una dicitura, non del tutto esatta, e che non corrisponde fedelmente al pensiero degli estensori.

Sovra di essa richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro e dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pivano.

PIVANO. Consento in gran parte nelle osservazioni, fatte dai colleghi, che mi hanno preceduto, poichè mi pare che quest'articolo non corrisponda alla benevolenza, che informa l'articolo secondo, del quale è a mio giudizio una semplice modalità.

L'articolo secondo parla dei ragazzi, mentre questo parla degli adulti. Pregherei quindi la Commissione ed il ministro di voler mitigare un poco